

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 81

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
22 marzo 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare** 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 301/2007 del Consiglio, del 19 marzo 2007, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 11

- Regolamento (CE) n. 302/2007 della Commissione, del 21 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 13

- Regolamento (CE) n. 303/2007 della Commissione, del 21 marzo 2007, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine 15

- Regolamento (CE) n. 304/2007 della Commissione, del 21 marzo 2007, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova 17

- ★ **Regolamento (CE) n. 305/2007 della Commissione, del 21 marzo 2007, recante deroghe temporanee ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006 e (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per il 2007 nell'ambito dei contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, cereali e olio d'oliva** 19

- ★ **Regolamento (CE) n. 306/2007 della Commissione, del 21 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1539/2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità** 22

- Regolamento (CE) n. 307/2007 della Commissione, del 21 marzo 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 26

Sommario (segue)

Regolamento (CE) n. 308/2007 della Commissione, del 21 marzo 2007, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

28

III *Atti adottati a norma del trattato UE*

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

★ Azione comune 2007/178/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2007, a favore della distruzione di armi chimiche nella Federazione russa nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

30

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 300/2007 DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2007

che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria, tecnica, umanitaria e macro-economica ai paesi terzi. Nell'intento di potenziare l'efficacia degli aiuti esterni della Comunità europea, è stato elaborato un nuovo quadro che regola la pianificazione e la fornitura dell'assistenza, compresi i seguenti regolamenti: il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) ⁽²⁾, riguardante l'assistenza comunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali, il regolamento (CE) n. 1683/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato ⁽³⁾, il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ⁽⁴⁾ il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità ⁽⁵⁾, il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finan-

ziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo ⁽⁶⁾, e il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito ⁽⁷⁾. Il presente regolamento rappresenta uno strumento complementare inteso a sostenere la promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e protezione dalle radiazioni e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.

- (2) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha posto in rilievo l'importanza della sicurezza nucleare a livello mondiale. Per conseguire l'obiettivo sancito dal trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica (il «trattato Euratom») di instaurare condizioni di sicurezza necessarie per eliminare rischi per la vita e la salute delle popolazioni, la Comunità europea dell'energia atomica (la «Comunità») dovrebbe essere in grado di sostenere la sicurezza nucleare nei paesi terzi.
- (3) Con la decisione 1999/819/Euratom della Commissione ⁽⁸⁾, la Comunità ha aderito alla convenzione sulla sicurezza nucleare, uno dei cui obiettivi è quello di conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero. Con la decisione 2005/510/Euratom della Commissione ⁽⁹⁾, la Comunità ha aderito inoltre alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, uno dei cui obiettivi è quello di raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nel mondo intero. Le due convenzioni mirano al conseguimento di questi obiettivi grazie al rafforzamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale compresa, se del caso, la cooperazione in materia di sicurezza.

⁽¹⁾ Parere del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

⁽³⁾ GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41; rettifica nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20. Decisione modificata dalla decisione 2004/491/Euratom (GU L 172 del 6.5.2004, pag. 7).

⁽⁹⁾ GU L 185 del 16.7.2005, pag. 33.

- (4) La Comunità già attua una stretta cooperazione, conformemente al capo 10 del trattato Euratom, con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), sia in relazione alle salvaguardie nucleari (a sostegno degli obiettivi di cui al titolo II, capo 7 del trattato Euratom) sia in relazione alla sicurezza nucleare.
- (5) È necessario, in particolare, che la Comunità prosegua gli sforzi volti all'applicazione di salvaguardie efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, basandosi sulle proprie attività di salvaguardia a livello di Unione europea.
- (6) Sussiste, in particolare, la necessità di basarsi sull'esperienza già conseguita nell'ambito dei programmi Tacis e Phare, anche attraverso il lavoro dei pertinenti gruppi di esperti, segnatamente nel settore della responsabilità civile in materia nucleare.
- (7) È necessario finanziare le misure di accompagnamento a sostegno degli obiettivi del presente regolamento, compresa la formazione, la ricerca e il sostegno all'attuazione delle convenzioni e dei trattati internazionali. È auspicabile coordinare azioni nell'ambito di tali convenzioni e trattati con le azioni comunitarie.
- (8) Oltre alle convenzioni e ai trattati internazionali, alcuni Stati membri hanno concluso accordi bilaterali per la fornitura di assistenza tecnica.
- (9) Nella risoluzione del 18 giugno 1992 sui problemi tecnologici della sicurezza nucleare, il Consiglio «sottolinea l'importanza particolare che annette alla sicurezza nucleare in Europa e, in questa ottica, chiede agli Stati membri e alla Commissione di prefiggersi come obiettivo comunitario fondamentale e prioritario della cooperazione comunitaria nel settore nucleare, segnatamente con gli altri paesi europei, in particolare quelli dell'Europa centrale ed orientale e le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica, quello di portare i loro impianti nucleari a livelli di sicurezza equivalenti a quelli praticati nella Comunità e facilitare l'applicazione dei criteri e dei requisiti di sicurezza già riconosciuti a livello comunitario». L'assistenza finanziaria dovrebbe essere fornita tenendo conto di questi obiettivi, anche qualora si tratti di impianti esistenti che non sono ancora in funzione.
- (10) Conformemente alla convenzione sulla sicurezza nucleare, per «autorizzazione» si intende ogni atto autorizzativo rilasciato al richiedente dall'organismo di regolamentazione, che conferisce responsabilità per la localizzazione, la progettazione, la costruzione, l'avviamento, l'esercizio o la disattivazione di un impianto nucleare.
- (11) Resta inteso che, ove si fornisca assistenza per gli impianti nucleari in questione, l'obiettivo è quello di ottenere il massimo effetto senza tuttavia derogare al principio secondo cui la responsabilità della sicurezza dell'impianto incombe all'operatore e allo Stato che ha giurisdizione sull'impianto stesso.
- (12) Gli orientamenti del 2001 per rafforzare il coordinamento operativo nel settore dell'assistenza esterna sottolineano l'esigenza di un migliore coordinamento dell'assistenza esterna dell'UE.
- (13) Per l'adozione delle misure di attuazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato.
- (14) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale ⁽¹⁰⁾, la decisione 98/381/CE, Euratom del Consiglio, del 5 giugno 1998, relativa ad un contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» ⁽¹¹⁾, e la decisione 2001/824/CE, Euratom del Consiglio, del 16 novembre 2001, relativa ad un ulteriore contributo della Comunità europea alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl ⁽¹²⁾. Tali strumenti dovrebbero pertanto essere abrogati.
- (15) Il presente regolamento, che prevede un'assistenza finanziaria a sostegno degli obiettivi del trattato Euratom, dovrebbe lasciare impregiudicate le rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri nei settori in questione, in particolare in relazione a quello delle salvaguardie nucleari.
- ⁽¹⁰⁾ GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1. Regolamento sostituito dal regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).
- ⁽¹¹⁾ GU L 171 del 17.6.1998, pag. 31.
- ⁽¹²⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 25.

- (16) Un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹³⁾, è incluso nel presente regolamento per l'intera durata dello strumento, senza tuttavia pregiudicare i poteri dell'autorità di bilancio quali sono definiti dal trattato Euratom.
- (17) Per l'adozione del presente regolamento il trattato Euratom non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 203.
- (18) Al fine di assicurare l'effettiva attuazione dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI

Articolo 1

Obiettivi generali e ambito d'applicazione

La Comunità finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Scopo

L'assistenza finanziaria, economica e tecnica fornita ai sensi del presente regolamento è complementare agli altri tipi di assistenza fornita dalla Comunità europea nell'ambito dello strumento per gli aiuti umanitari, dello strumento di assistenza preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per la stabilità, dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e dello strumento per la cooperazione con i paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito. Per il conseguimento di tali obiettivi, il presente regolamento fornisce un sostegno:

- a) alla promozione di una cultura di sicurezza nucleare efficace a tutti i livelli, in particolare mediante:

- un sostegno continuo agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico e il rafforzamento del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda le attività di autorizzazione,
- il ricorso in particolare all'esperienza degli operatori, programmi di assistenza in loco ed esterni, nonché consulenze e attività connesse volte al miglioramento della sicurezza della progettazione, della gestione e della manutenzione delle centrali nucleari che dispongono attualmente di autorizzazione e di altri impianti nucleari esistenti affinché possano essere raggiunti livelli elevati di sicurezza,
- il sostegno a favore della sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, e
- lo sviluppo e l'attuazione di strategie per la disattivazione di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari;

- b) alla promozione di quadri, procedure e sistemi normativi efficaci per garantire un'adeguata protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza;
- c) alla creazione del quadro normativo e delle metodologie necessari per l'attuazione di salvaguardie nucleari, compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello di Stato e di operatori;
- d) allo sviluppo di dispositivi efficaci per prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e attenuarne le conseguenze nel caso in cui tali incidenti si verificassero, nonché per misure in materia di pianificazione di emergenza, preparazione e risposta, protezione civile e risanamento;
- e) a misure volte alla promozione della cooperazione internazionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare l'AIEA) nei suddetti settori, compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei trattati internazionali, lo scambio di informazioni, la formazione e la ricerca.

La Commissione garantisce che le misure adottate siano in linea con il contesto strategico globale definito dalla Comunità europea per il paese partner in questione e, in particolare, con gli obiettivi delle sue politiche e dei suoi programmi di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica adottati ai sensi degli articoli 179 e 181A del trattato che istituisce la Comunità europea.

⁽¹³⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

TITOLO II

ATTUAZIONE: PROGRAMMAZIONE E STANZIAMENTO DEI FONDI*Articolo 3***Documenti di strategia e programmi indicativi**

1. L'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento è attuata sulla base di documenti di strategia pluriennali e programmi indicativi.

2. I documenti di strategia pluriennali, riferiti ad uno o più paesi, costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza di cui all'articolo 2 e vengono elaborati per un periodo massimo di sette anni. Essi definiscono la strategia comunitaria per l'attuazione dell'assistenza nell'ambito del presente regolamento, in funzione delle esigenze dei paesi interessati, delle priorità della Comunità, della situazione internazionale e delle attività dei principali partner.

3. Nell'elaborare tali documenti di strategia, la Commissione ne assicura la coerenza con le strategie e le misure adottate nell'ambito di altri strumenti di assistenza esterna della Comunità europea.

4. I documenti di strategia contengono i programmi indicativi pluriennali che definiscono i settori prioritari selezionati per il finanziamento comunitario, stabiliscono gli obiettivi specifici e i risultati previsti e fissano gli stanziamenti indicativi a livello generale e per i singoli settori prioritari. Gli stanziamenti possono essere fissati, ove opportuno, mediante un margine di variazione. I programmi indicativi sono elaborati in consultazione con il paese o i paesi partner in questione.

*Articolo 4***Adozione dei documenti di programmazione**

1. I documenti di strategia e i programmi indicativi di cui all'articolo 3 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Essi si riferiscono ad un periodo che non può essere superiore al periodo di applicazione del presente regolamento.

2. I documenti di strategia sono soggetti ad un esame nella fase intermedia o se ritenuto necessario e possono essere riveduti secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

3. I programmi indicativi sono riveduti in base alle necessità tenendo conto degli eventuali esami dei pertinenti documenti di strategia. In casi eccezionali gli stanziamenti pluriennali possono essere adeguati alla luce di circostanze particolari, quali il verificarsi di eventi imprevisti di rilievo o la realizzazione di risultati

straordinari. Le revisioni dei programmi indicativi sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

TITOLO III

ATTUAZIONE: ALTRE DISPOSIZIONI*Articolo 5***Programmi d'azione**

1. La Commissione adotta programmi d'azione elaborati sulla base dei documenti di strategia e dei programmi indicativi di cui all'articolo 3. Tali programmi d'azione, stabiliti di norma su base annuale, definiscono nei dettagli l'attuazione dell'assistenza nell'ambito del presente regolamento.

In via eccezionale, ad esempio nei casi in cui un programma d'azione non sia stato ancora adottato, sulla base dei documenti di strategia e dei programmi indicativi di cui all'articolo 3, la Commissione può adottare misure non previste da un programma d'azione secondo le medesime procedure applicabili ai programmi stessi.

2. I programmi d'azione precisano gli obiettivi perseguiti, il settore d'intervento, le misure proposte, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo. Se del caso, possono contenere i risultati delle esperienze tratte dall'assistenza prestata precedentemente.

3. I programmi d'azione, nonché le eventuali revisioni o estensioni degli stessi, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, previa, se del caso, consultazione con il paese o i paesi partner interessati della regione.

*Articolo 6***Misure speciali**

1. Fermi restando gli articoli 3, 4 e 5, la Commissione può, in caso di necessità o eventi imprevisti e urgenti, adottare misure speciali non previste dai documenti di strategia e dai programmi indicativi di cui all'articolo 3 o dai programmi d'azione di cui all'articolo 5.

2. Le misure speciali definiscono gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione utilizzate e l'importo complessivo del previsto finanziamento. Esse contengono inoltre una descrizione delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo.

3. Se il costo delle misure speciali è superiore a 5 000 000 EUR, la Commissione le adotta secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, previa, se del caso, consultazione con il paese o i paesi partner interessati della regione.

4. Se il costo delle misure speciali è inferiore o pari a 5 000 000 EUR, la Commissione informa per iscritto il Consiglio e il comitato di cui all'articolo 19 entro un mese dall'adozione delle misure.

Articolo 7

Ammissibilità

1. I finanziamenti a titolo del presente regolamento ai fini dell'attuazione dei programmi d'azione di cui all'articolo 5 e delle misure speciali di cui all'articolo 6, in quanto possano effettivamente contribuire agli scopi del regolamento definiti all'articolo 2, sono destinati:

- a) ai paesi e alle regioni partner e alle relative istituzioni;
- b) agli enti decentralizzati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni;
- c) agli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e la Comunità;
- d) alle organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, gli organismi, i servizi o le missioni delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche di sviluppo, nella misura in cui contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;
- e) al Centro comune di ricerca della Comunità e alle agenzie dell'Unione europea;
- f) ai seguenti enti e organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner e di qualsiasi altro paese terzo, nella misura in cui essi contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento:
 - i) enti pubblici e parastatali, enti o amministrazioni locali e relativi consorzi;
 - ii) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;
 - iii) istituzioni finanziarie preposte alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;

iv) attori non statali quali definiti nel paragrafo 2;

v) persone fisiche.

2. Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono in particolare: le organizzazioni non governative, le organizzazioni di popolazioni locali, le associazioni professionali e i gruppi di iniziativa locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni indipendenti che possono dare il proprio contributo allo sviluppo o alla dimensione esterna delle politiche interne.

Articolo 8

Tipi di misure

1. I finanziamenti comunitari possono assumere la seguente forma:

- a) progetti e programmi;
- b) sostegno settoriale;
- c) contributi a fondi di garanzia a norma dell'articolo 16;
- d) programmi di alleggerimento del debito in casi eccezionali, ai sensi di un programma di alleggerimento del debito convenuto internazionalmente;
- e) sovvenzioni finalizzate al finanziamento di azioni;
- f) sovvenzioni finalizzate al finanziamento dei costi di esercizio;
- g) finanziamento di programmi di gemellaggio tra istituzioni pubbliche, organismi nazionali pubblici o enti di diritto privato con compiti di servizio pubblico degli Stati membri e quelli dei paesi o regioni partner;
- h) contributi a fondi internazionali, in particolare i fondi gestiti da organizzazioni internazionali o regionali;
- i) contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il cofinanziamento congiunto da parte di diversi finanziatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più finanziatori finalizzati all'attuazione congiunta di azioni;
- j) risorse umane e materiali necessarie per un'efficiente gestione e supervisione dei progetti e dei programmi da parte dei paesi e delle regioni partner.

2. Le attività contemplate e ammesse a beneficiare dei finanziamenti a norma del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario ⁽¹⁴⁾, non possono essere finanziate a norma del presente regolamento.

3. Il finanziamento comunitario non è utilizzato in linea di principio per pagare imposte, dazi doganali o altri oneri fiscali nei paesi beneficiari.

Articolo 9

Misure di sostegno

1. Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative ad azioni di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione direttamente necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare gli studi, le riunioni, le azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione e pubblicazione, le spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di assistenza amministrativa o tecnica a carico della Commissione per la gestione del programma. Sono altresì comprese le spese del personale di sostegno amministrativo assunto dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento.

2. Tutte queste misure di sostegno non sono necessariamente oggetto di una programmazione pluriennale e possono essere pertanto finanziate al di fuori dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali. Il loro finanziamento può tuttavia anche rientrare nell'ambito di detti programmi. Le misure di sostegno non previste dai programmi indicativi pluriennali sono adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 6.

Articolo 10

Cofinanziamenti

1. Le misure finanziate a norma del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento al quale possono partecipare:

- a) gli Stati membri, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;
- b) qualsiasi altro paese donatore, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;
- c) le organizzazioni internazionali e regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;

⁽¹⁴⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

d) le società, le imprese e le altre organizzazioni e imprese private, nonché gli altri attori non statali di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

e) i paesi e le regioni partner beneficiari dei fondi.

2. Nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diversi sottoprogetti chiaramente identificabili, ciascuno finanziato dai differenti partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento rimanga sempre identificabile. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale che non sia possibile identificare la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell'ambito del progetto o del programma.

3. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi per conto degli enti di cui alle lettere a), b), e c) del paragrafo 1 del presente articolo per l'esecuzione di azioni congiunte. In tal caso la Commissione ricorre alla gestione centralizzata diretta o alla gestione centralizzata indiretta delegando il compito ad agenzie comunitarie o ad organismi istituiti dalla Comunità. Tali fondi figurano come entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁵⁾.

Articolo 11

Procedure di gestione

1. Le misure finanziarie a norma del presente regolamento sono attuate a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2. In casi debitamente giustificati la Commissione può decidere, a norma dell'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, di affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, in particolare le funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 a condizione che essi siano riconosciuti a livello internazionale, siano conformi ai requisiti internazionali in materia di gestione e controllo e siano sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.

3. In caso di gestione decentrata, la Commissione può decidere di fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni del paese o della regione che beneficiano dei fondi.

⁽¹⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

Articolo 12

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione ai sensi degli articoli 5, 6 e 9.

2. I finanziamenti comunitari possono assumere in particolare la seguente forma giuridica:

- accordi di finanziamento,
- accordi di sovvenzionamento,
- contratti di appalto,
- contratti di lavoro.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. Tutti gli accordi che risultano dal presente regolamento contengono disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda le frodi, la corruzione ed eventuali altre irregolarità conformemente ai regolamenti (Euratom, CE) del Consiglio n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità⁽¹⁶⁾, e (CE, Euratom) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità⁽¹⁷⁾, nonché al regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)⁽¹⁸⁾.

2. Gli accordi prevedono espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, nei confronti di tutti gli appaltatori e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione a effettuare controlli e verifiche sul posto come previsto nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

3. Tutti i contratti che risultano dall'attuazione dell'assistenza garantiscono, durante e dopo l'esecuzione degli stessi, i diritti della Commissione e della Corte dei conti di cui al paragrafo 2.

Articolo 14

Norme di partecipazione e di origine

1. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente

regolamento è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza o alle persone giuridiche aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese che beneficia o è stato definito beneficiario dell'assistenza in un programma d'azione adottato ai sensi del presente regolamento, un paese che è beneficiario dello strumento di preadesione o dello strumento europeo di vicinato e partenariato o un paese dello Spazio economico europeo che non appartiene all'UE.

2. La Commissione, in casi debitamente giustificati, può autorizzare la partecipazione di persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi che hanno legami tradizionali di carattere economico, commerciale o geografico con il paese beneficiario, o di persone giuridiche aventi sede in siffatti paesi.

3. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta anche a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza o alle persone giuridiche aventi sede in paesi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, purché sia stato stabilito l'accesso reciproco alla loro assistenza esterna. È concesso l'accesso reciproco qualora un paese conceda l'ammissibilità alle stesse condizioni agli Stati membri e al paese beneficiario in questione.

L'accesso reciproco all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento e ai sensi di altri strumenti comunitari di assistenza esterna è stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Una siffatta decisione è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 e ha una validità minima di un anno.

La concessione dell'accesso reciproco all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento e ai sensi di altri strumenti comunitari di assistenza esterna si basa sul raffronto tra la Comunità e gli altri donatori e avviene a livello settoriale o dell'intero paese, sia esso un paese donatore o un paese beneficiario. La decisione di concedere la reciprocità a un paese donatore si fonda sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti da esso forniti, anche sotto il profilo qualitativo e quantitativo. I paesi beneficiari sono consultati in relazione alla procedura di cui al presente paragrafo.

L'accesso reciproco all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento a beneficio dei paesi meno sviluppati quali definiti dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE è automaticamente concesso ai membri del comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE.

⁽¹⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽¹⁷⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽¹⁸⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

4. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali.

5. Gli esperti possono essere di qualsiasi nazionalità, fermi restando i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.

6. Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di un contratto finanziato a titolo del presente regolamento devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile ai sensi del presente articolo. Ai fini del presente regolamento il termine «origine» è definito dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali.

7. In casi debitamente giustificati la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché di persone giuridiche stabilite in siffatti paesi, o l'acquisto di forniture e materiali di origine diversa da quella stabilita al paragrafo 6. Le deroghe possono essere motivate dall'indisponibilità dei prodotti e dei servizi nei mercati dei paesi interessati, per motivi di urgenza estrema o nei casi in cui le norme di ammissibilità impedirebbero o renderebbero estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.

8. Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione attuata attraverso un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione cofinanziata con un paese terzo, fatta salva la reciprocità definita al paragrafo 2, oppure con un'organizzazione regionale o con uno Stato membro, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale paese terzo, organizzazione regionale o Stato membro. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

9. Gli offerenti cui siano stati aggiudicati i contratti ai sensi del presente regolamento rispettano le norme fondamentali del lavoro secondo la definizione che ne danno le pertinenti convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Articolo 15

Sovvenzioni

A norma dell'articolo 114 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 le persone fisiche possono ricevere sovvenzioni.

Articolo 16

Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari

I fondi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere c) ed h), sono gestiti dagli intermediari finanziari, dalla Banca europea per gli investimenti o da qualsiasi altra banca o organizzazione dotata delle capacità necessarie alla loro gestione. La Commissione adotta, caso per caso, le disposizioni di attuazione del presente articolo per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, la remunerazione dell'intermediario incaricato dell'attuazione, l'utilizzazione e il recupero dei profitti sul fondo, nonché la chiusura dell'operazione.

Articolo 17

Valutazione

La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati delle politiche e dei programmi nonché dell'efficacia della programmazione nell'intento di verificare il conseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette relazioni di valutazione sostanziali al comitato istituito a norma dell'articolo 19. I risultati confluiscono nell'elaborazione dei programmi e nell'assegnazione delle risorse.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Relazione

La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a norma del presente regolamento e presenta una relazione annuale sull'attuazione dell'assistenza al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è inoltre trasmessa al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione fornisce, per l'esercizio precedente, informazioni circa le misure finanziate, l'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e l'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti per paese e regione nonché per ciascun settore di cooperazione.

*Articolo 19***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la seguente procedura:

a) il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 118, paragrafo 2 del trattato Euratom per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo citato. Il presidente non partecipa al voto;

b) la Commissione adotta misure che si applicano immediatamente. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di trenta giorni;

c) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui alla lettera b).

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento tipo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Nel proprio regolamento interno il comitato definisce regole specifiche per la consultazione del comitato stesso che consentano alla Commissione di adottare, ove necessario, misure speciali, in base ad una particolare procedura d'urgenza.

Al comitato si applicano i principi e le condizioni relativi all'accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.

Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori del comitato. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni del comitato, i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli.

4. Un osservatore della Banca europea per gli investimenti può partecipare ai lavori del comitato in relazione alle questioni riguardanti la Banca.

*Articolo 20***Importo di riferimento finanziario**

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 è pari a 524 000 000 EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

*Articolo 21***Revisione**

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento nei primi tre anni, nonché, se del caso, una proposta legislativa per l'introduzione delle modifiche necessarie dello strumento.

*Articolo 22***Abrogazione**

1. Dal 1° gennaio 2007 sono abrogati i seguenti strumenti:

— regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000,

— decisione 98/381/CE, Euratom,

— decisione 2001/824/CE, Euratom.

2. Gli strumenti abrogati continuano ad applicarsi agli atti giuridici e agli impegni attinenti all'esecuzione degli esercizi anteriori al 2007.

*Articolo 23***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. GLOS

REGOLAMENTO (CE) N. 301/2007 DEL CONSIGLIO**del 19 marzo 2007****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Nella nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽¹⁾ i codici NC per i videomonitor sono 8528 51 00, 8528 59 10 e 8528 59 90.

(2) Il regolamento (CE) n. 493/2005 del Consiglio, del 16 marzo 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, ha sospeso totalmente, per un periodo limitato, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i videomonitor a cristalli liquidi con diagonale dello schermo non superiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4, classificabili nel codice NC 8528 21 90.

(3) Questa misura di sospensione è scaduta il 31 dicembre 2006.

(4) In considerazione dei vantaggi di cui godrebbero i consumatori e tenuto conto della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione ed un'espansione del consumo sul territorio comunitario nonché di promuovere gli scambi tra Stati membri e paesi terzi, è nell'interesse della Comunità prorogare di altri due anni, a partire dal 1° gennaio 2007, la sospensione dei dazi autonomi per taluni tipi di videomonitor classificati nel codice NC 8528 59 90.

(5) A seguito delle modifiche della nomenclatura che figurano in un allegato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, accettate ai sensi della raccomandazione del

26 giugno 2004 del Consiglio di Cooperazione doganale, e dell'adeguamento della nomenclatura combinata nel sistema armonizzato 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i prodotti del codice NC 8528 21 90 saranno classificati nel codice NC 8528 59 90 della nomenclatura combinata.

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(7) Poiché la sospensione introdotta dal presente regolamento è una proroga di una sospensione introdotta dal regolamento (CE) n. 493/2005, che è scaduta il 31 dicembre 2006, e dal momento che non è nell'interesse della Comunità che vi sia un'interruzione del trattamento tariffario dei videomonitor interessati da tale sospensione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente e applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il testo di cui alla parte seconda (Tabella dei dazi), sezione XVI, capitolo 85, colonna 3, relativo al codice NC 8528 59 90, è sostituito dal seguente:

«14 (*)

(*) Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2008, per i videomonitor con diagonale di schermo non superiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4 (codice TARIC 8528 59 90 30).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

Horst SEEHOFER

REGOLAMENTO (CE) N. 302/2007 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2007****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	198,4
	MA	81,6
	TN	143,7
	TR	160,2
	ZZ	146,0
0707 00 05	JO	171,8
	TR	160,0
	ZZ	165,9
0709 90 70	MA	67,3
	TR	114,9
	ZZ	91,1
0709 90 80	IL	121,6
	ZZ	121,6
0805 10 20	CU	47,3
	EG	49,8
	IL	63,8
	MA	55,0
	TN	52,5
	TR	64,5
	ZZ	55,5
0805 50 10	EG	58,7
	IL	64,1
	TR	52,5
	ZZ	58,4
0808 10 80	AR	78,8
	BR	91,6
	CA	92,2
	CL	96,7
	CN	78,5
	US	116,8
	UY	78,1
	ZA	113,1
0808 20 50	ZZ	93,2
	AR	69,5
	CL	90,7
	CN	73,6
	UY	70,9
	ZA	79,3
	ZZ	76,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 303/2007 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2007****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1 del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75.
- (3) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2759/75, la restituzione per i prodotti indicati all'articolo 1 del medesimo regolamento può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto

dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁽²⁾. È necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari⁽³⁾ e dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽⁴⁾.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 139, del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 22 marzo 2007

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 11 31 9910	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 19 81 9100	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 19 81 9300	A00	EUR/100 kg	54,20
1601 00 91 9120	A00	EUR/100 kg	19,50
1601 00 99 9110	A00	EUR/100 kg	15,20
1602 41 10 9110	A00	EUR/100 kg	29,00
1602 41 10 9130	A00	EUR/100 kg	17,10
1602 42 10 9110	A00	EUR/100 kg	22,80
1602 42 10 9130	A00	EUR/100 kg	17,10
1602 49 19 9130	A00	EUR/100 kg	17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2007 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2007****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75.
- (3) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
- (4) È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽²⁾ e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽³⁾ nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati dal regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽⁴⁾.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura indicati nell'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e nel regolamento (CEE) n. 1907/90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/2006 (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 1).

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 22 marzo 2007

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	A02	EUR/100 unità	0,85
0407 00 19 9000	A02	EUR/100 unità	0,40
0407 00 30 9000	E09	EUR/100 kg	0,00
	E10	EUR/100 kg	20,00
	E19	EUR/100 kg	0,00
0408 11 80 9100	A03	EUR/100 kg	50,00
0408 19 81 9100	A03	EUR/100 kg	25,00
0408 19 89 9100	A03	EUR/100 kg	25,00
0408 91 80 9100	A03	EUR/100 kg	73,00
0408 99 80 9100	A03	EUR/100 kg	18,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.

REGOLAMENTO (CE) N. 305/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2007

recante deroghe temporanee ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006 e (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per il 2007 nell'ambito dei contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, cereali e olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di importazione di patate dolci nel quadro dei contingenti 09.4014 e 09.4013, da un lato, e di fecola di manioca nel quadro del contingente 09.4065, dall'altro.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca ⁽⁵⁾ prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli

- (2) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi ⁽⁶⁾, il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi ⁽⁷⁾ e il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi ⁽⁸⁾, prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nel quadro dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125, per l'orzo nel quadro del contingente 09.4126 e per il granturco nel quadro del contingente 09.4131.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁹⁾ prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di olio d'oliva nel quadro del contingente 09.4032.

- (4) Tenuto conto dei giorni festivi nel 2007 è opportuno prevedere, per determinati periodi, una deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006 e (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande di titoli di importazione e il rilascio dei titoli stessi, per garantire il rispetto dei volumi contingentali in questione.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta del comitato di gestione per i cereali e del comitato di gestione per l'olio di oliva e le olive da tavola,

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/2006 (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 44).

⁽⁶⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 70).

⁽⁷⁾ GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2006.

⁽⁸⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2022/2006.

⁽⁹⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2007 le domande di titoli di importazione di patate dolci nel quadro dei contingenti 09.4014 e 09.4013 non possono più essere presentate dopo il 18 dicembre 2007.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di patate dolci presentati alle date indicate nell'allegato I nel quadro dei contingenti 09.4014 e 09.4013 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato I, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2007 le domande di titoli di importazione di fecola di manioca nel quadro del contingente 09.4065 non possono più essere presentate dopo il 18 dicembre 2007.

2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di fecola di manioca presentati alle date indicate nell'allegato II nel quadro del contingente 09.4065 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato II, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2375/2002, per il 2007 le domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nel quadro dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125 non possono più essere presentate dopo il 17 dicembre 2007.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per il 2007 le domande di titoli di importazione di orzo nel quadro del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo il 17 dicembre 2007.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per il 2007 le domande di titoli di importazione di granturco nel quadro del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo il 17 dicembre 2007.

Articolo 4

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli di importazione di olio d'oliva richiesti il lunedì 2 o il martedì 3 aprile 2007 nel quadro del contingente 09.4032 sono rilasciati il venerdì 13 aprile, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

*ALLEGATO I***Rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nel quadro dei contingenti 09.4014 e 09.4013 per determinati periodi del 2007**

Date di presentazione delle domande	Date di rilascio dei titoli
martedì 3 aprile 2007	venerdì 13 aprile 2007
martedì 30 ottobre 2007	venerdì 9 novembre 2007

*ALLEGATO II***Rilascio dei titoli di importazione di fecola di manioca nel quadro del contingente 09.4065 per determinati periodi del 2007**

Date di presentazione delle domande	Date di rilascio dei titoli
martedì 3 aprile 2007	venerdì 13 aprile 2007
martedì 30 ottobre 2007	venerdì 9 novembre 2007

REGOLAMENTO (CE) N. 306/2007 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 1539/2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

segnazione di prodotti da ritirare dalle scorte d'intervento e, dall'altro, l'autorizzazione, nelle condizioni previste all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92, di trasferimenti intracomunitari per permettere l'esecuzione del piano modificato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1539/2006.

(4) Il presente regolamento deve essere applicabile a partire dal 1° gennaio 2007, data a partire dalla quale la Romania e la Bulgaria sono divenute membri dell'Unione europea.

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità ⁽²⁾, la Commissione, con regolamento (CE) n. 1539/2006 della Commissione ⁽³⁾, ha adottato il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità. Il piano definisce in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'attuazione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 1539/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

(2) È opportuno adattare il piano suddetto per consentire la partecipazione della Romania a questa azione comunitaria nel 2007. Per la Romania, l'adattamento deve riguardare, da un lato, l'attribuzione di mezzi finanziari e l'as-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 209/2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 21).

⁽³⁾ GU L 283 del 14.10.2006, pag. 14.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 1539/2006 è modificato come segue.

1) L'allegato I è modificato come segue:

a) la tabella che figura alla lettera a) è modificata come segue:

i) la seguente riga è inserita dopo la riga relativa al Portogallo:

«România	16 649 889»
----------	-------------

ii) l'ultima riga è sostituita dalla seguente:

«Totale	275 563 261»
---------	--------------

b) la tabella che figura alla lettera b) è modificata come segue:

i) la seguente riga è inserita dopo la riga relativa al Portogallo:

«România	96 712			11 986»
----------	--------	--	--	---------

ii) l'ultima riga è sostituita dalla seguente:

«Totale	667 018	61 541	30 026	45 210»
---------	---------	--------	--------	---------

2) Nell'allegato III, la tabella è sostituita dalla seguente:

Trasferimenti intracomunitari autorizzati nell'ambito del piano per il 2007

	Prodotto	Quantità (t)	Detentore	Destinatario
«1.	Frumento tenero	2 207	MMM, Suomi/Finland	Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti
2.	Frumento tenero	11 760	BLE, Deutschland	OPEKEPE, Elláda
3.	Frumento tenero	110 000	ONIGC, France	FEGA, España
4.	Frumento tenero	103 429	BLE, Deutschland	AGEA, Italia
5.	Frumento tenero	19 036	AMA, Österreich	AGEA, Italia
6.	Frumento tenero	5 637	MMM, Suomi/Finland	Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva
7.	Frumento tenero	1 550	ONIGC, France	National Research and Development Centre, Malta
8.	Frumento tenero	20 000	ONIGC, France	INGA, Portugal
9.	Frumento tenero	96 712	MVH, Magyarország	Paying and Intervention Agency for Agriculture, România

	Prodotto	Quantità (t)	Detentore	Destinatario
10.	Frumento tenero e altri cereali	2 610	MVH, Magyarország	AAMRD, Slovenija
11.	Riso	23 641	OPEKEPE, Elláda	ONIGC, France
12.	Riso	20 000	OPEKEPE, Elláda	Ente Risi, Italia
13.	Riso	14 000	OPEKEPE, Elláda	INGA, Portugal
14.	Burro	3 511	Department of Agriculture and Food, Ireland	Office de l'Elevage, France
15.	Zucchero	3 338	FEGA, España	ONIGC, France
16.	Zucchero	2 760	ARR, Polska	Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva
17.	Zucchero	1 435	FEGA, España	INGA, Portugal
18.	Zucchero	11 986	MVH, Magyarország	Paying and Intervention Agency for Agriculture, România
19.	Zucchero	500	ARR, Polska	MMM, Suomi/Finland»

REGOLAMENTO (CE) N. 307/2007 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2007****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2711/75 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato del suddetto regolamento.

(2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽²⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 22 marzo 2007 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Descrizione	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso della restituzione
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	0,00
		03	20,00
		04	0,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	0,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli d'uovo:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	50,00
0408 19	– – altri:		
	– – – ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:		
	non dolcificati	01	25,00
ex 0408 19 89	– – – – congelati:		
	non dolcificati	01	25,00
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	73,00
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	18,00

⁽¹⁾ Le destinazioni sono indicate come segue:

- 01 paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,
- 02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,
- 03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,
- 04 tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.

REGOLAMENTO (CE) N. 308/2007 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2007****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

⁽⁴⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 117/2007 (GU L 35 del 8.2.2007, pag. 9).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 marzo 2007 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	121,0	0	01
		102,1	5	02
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	211,8	27	01
		222,2	23	02
		299,1	0	03
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	140,1	6	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	254,4	13	01
		267,6	9	03
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	214,7	22	01

⁽¹⁾ Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Argentina
- 03 Cile.»

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2007/178/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

a favore della distruzione di armi chimiche nella Federazione russa nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

zione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa, proseguito con l'azione comune 2003/472/PESC del Consiglio del 24 giugno 2003 ⁽³⁾ giunta a scadenza il 24 giugno 2004. La decisione 2001/493/PESC ⁽⁴⁾ che attua l'azione comune 1999/878/PESC ha incluso un primo progetto di appoggio alla costruzione di infrastrutture connesse alla distruzione di gas nervini depositati nel sito di Shchuch'ye (Federazione russa). Tale progetto è stato completato il 28 gennaio 2005.

(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ⁽¹⁾, promuove, tra l'altro, una maggiore convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando così la sicurezza e la stabilità.

(2) La convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione è entrata in vigore nella Federazione russa il 5 dicembre 1997.

(3) Il 25 e 26 giugno 2002 a Kananaskis il G8 ha avviato il partenariato globale contro la diffusione di armi e materiali di distruzione di massa, nell'ambito del quale è stato deciso di sostenere progetti di cooperazione specifici, inizialmente nella Federazione russa, al fine di affrontare i problemi concernenti la non proliferazione, il disarmo, la lotta al terrorismo e la sicurezza nucleare.

(4) L'azione comune 1999/878/PESC del Consiglio del 17 dicembre 1999 ⁽²⁾ ha istituito il programma di coopera-

(5) L'Unione europea continua a sostenere la finalità e i principi dell'iniziativa del G8 relativa al partenariato globale e continua a promuovere nella Federazione russa attività cooperative di riduzione della minaccia e lo smantellamento sicuro delle risorse collegate alle armi di distruzione di massa (ADM).

(6) Un progetto multidonatori inteso a fruire assistenza per la distruzione delle armi chimiche è attualmente allo studio a Shchuch'ye, coordinato dal Regno Unito. La consegna delle relative apparecchiature è prevista per il 31 ottobre 2007.

(7) L'Unione europea continua a coadiuvare la Federazione russa negli sforzi da essa dispiegati per assicurare, in condizioni di sicurezza e di rispetto dell'ambiente, lo smantellamento o la riconversione di infrastrutture, attrezzature e capacità scientifiche collegate alle armi di distruzione di massa.

(8) Il 12 dicembre 2003 l'Unione europea ha adottato la sua strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa che tra l'altro promuove, quale condizione per la lotta contro la proliferazione delle ADM, un ambiente regionale e internazionale stabile.

⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo del 9 luglio 2002 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 22).

⁽²⁾ GU L 331 del 23.12.1999, pag. 11. Azione comune modificata dalla decisione 2002/381/PESC (GU L 136 del 24.5.2002, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 69.

⁽⁴⁾ GU L 180 del 3.7.2001, pag. 2.

- (9) Le attività dell'Unione europea a favore del partenariato globale saranno portate avanti in parallelo con le attività svolte da altri soggetti e saranno coordinate quanto più possibile per evitare inutili doppioni.
- (10) La Commissione dovrebbe essere incaricata di vigilare sul corretto utilizzo del contributo finanziario dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Obiettivo della presente azione comune è sostenere la Federazione russa nell'impegno da essa prodigato per distruggere le sue scorte di armi chimiche in base agli obblighi derivanti dalla convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

2. La presente azione comune contribuisce alla costruzione dell'impianto per la distruzione delle armi chimiche di Shchuch'ye nella Federazione russa. I dettagli del progetto specifico sono illustrati nell'allegato della presente azione comune.

Articolo 2

1. La presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante per la PESC (SG/AR), è responsabile dell'attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata.

2. L'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata al segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a nome del ministero della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito «segretario di Stato»), che assolve il compito sotto la responsabilità della presidenza assistita dall'SG/AR. A tal fine l'SG/AR stabilisce le necessarie modalità con il segretario di Stato.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per i progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 3 145 000 EUR, a carico del bilancio generale dell'Unione europea del 2007.

2. La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita nel rispetto delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità. Le spese sono ammissibili alla data di entrata in vigore della presente azione comune.

3. La Commissione vigila sulla corretta esecuzione del contributo dell'Unione europea di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con il segretario di Stato in ordine alle condizioni per l'utilizzo di detto contributo. Lo stipulando accordo di finanziamento stabilisce che il segretario di Stato deve garantire visibilità al contributo in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente azione comune. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall'SG/AR, riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente azione comune sulla base delle relazioni che saranno fornite dal segretario di Stato. La Commissione è pienamente associata e fornisce informazioni sull'attuazione finanziaria del progetto secondo quanto riportato all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 5

Il Consiglio può decidere di sospendere il progetto se la Federazione russa, in particolare:

- a) non collabora pienamente all'attuazione della presente azione comune;
- b) non consente all'Unione europea controlli e/o verifiche e valutazioni periodiche esterne al riguardo;
- c) non ottempera agli obblighi derivanti dall'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altro.

Articolo 6

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa scade diciotto mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento UE concluso tra la Commissione e il segretario di Stato.

Articolo 7

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
Horst SEEHOFER

ALLEGATO

PROGETTO UE — RUSSIA DI DISTRUZIONE DELLE ARMI CHIMICHE A SHCHUCH'YE**1. Obiettivo**

Aiutare la Federazione russa a distruggere alcune delle sue armi chimiche per adempiere agli obblighi assunti dalla Russia nell'ambito della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

2. Descrizione del progetto

L'azione comune stanza finanziamenti a favore dell'impianto per la distruzione delle armi chimiche di Shchuch'ye nella Federazione russa e contribuisce pertanto alla distruzione di 1 900 000 munizioni di artiglieria e razzi contenenti circa 5 500 tonnellate di agenti nervini, che sono immagazzinati a Shchuch'ye in attesa di distruzione.

L'azione comune fornirà sostegno in ordine al requisito di ultimare l'infrastruttura per l'erogazione di energia elettrica destinata all'impianto per la distruzione delle armi chimiche di Shchuch'ye. Essa finanzia l'approvvigionamento e la consegna dei principali elementi delle attrezzature che saranno successivamente installate presso le sottostazioni elettriche di Shchuchanskaya, Shumikha e Kurgan situate nelle vicinanze della città di Shchuch'ye e l'impianto per la distruzione delle armi chimiche, al fine di fornire l'erogazione di energia necessaria per il funzionamento del suddetto impianto. Queste attrezzature, essenziali per completare l'erogazione di energia elettrica, sono state selezionate al fine di garantire la coerenza con i precedenti progetti dell'UE e l'opportuna visibilità del contributo finanziario dell'UE. Il progetto sarà ultimato e la proprietà delle attrezzature sarà trasferita alle autorità russe entro la fine del 2007.

Si prevede che la costruzione dell'impianto per la distruzione di Shchuch'ye sia ultimata e che le operazioni inizino nella metà del 2008.

La presente azione comune costituisce parte degli impegni assunti dall'UE nell'ambito del partenariato globale e integra e rafforza il valore del progetto precedente finanziato dall'UE a Shchuch'ye.

3. Durata

La fase di approvvigionamento delle attrezzature per il progetto inizierà il giorno della conclusione dell'accordo di finanziamento tra il segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che agisce a nome del ministero della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e la Commissione. Il Regno Unito prevede di finanziare i lavori collegati di costruzione e installazione, fatto salvo l'accordo su prezzi soddisfacenti.

La durata stimata del progetto è di diciotto mesi.

4. Beneficiario

La Federazione russa.

5. Ente incaricato dell'attuazione del progetto

Il segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che agisce a nome del ministero della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, è responsabile dell'attuazione del progetto.

L'ente incaricato dell'attuazione del progetto predispone:

— una relazione intermedia dopo i primi sei mesi di attuazione del progetto,

— una relazione finale un mese prima del termine dell'attuazione del progetto.

Le relazioni saranno inviate alla presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC.

6. Stima dei mezzi necessari

La presente azione comune finanzia le seguenti voci per le quali esistono prezzi fermi in lire sterline, convertiti in EUR all'attuale tasso di cambio e riportati di seguito:

Serie	Descrizione	Prezzo (in EUR)
10	Quadro a relais per la protezione delle linee elettriche nella sottostazione di Shchuchanskaya	
10c	Servizi di supporto all'installazione da parte del fornitore	
11	Attrezzature per la centrale elettrica regionale di Shchuch'ye, compreso quadro di comando da 18 m ² e sistema computerizzato	
15	Attrezzature di controllo distribuzione energia elettrica per il fornitore locale di energia KurganEnergo, comprendenti quadro di comando da 50m ² , sistema di controllo computerizzato per sottostazione di Zapadnyj e attrezzature di controllo distribuzione per varie altre sottostazioni collegate	
24	Armadio di protezione delle barre 220 kV nella sottostazione di Shumikha	
	Totale parziale	3 034 680
	Spese bancarie	1 000
	Controllo dell'ente nazionale di revisione contabile	6 000
	Missioni del segretario di Stato (visite a Shchuch'ye relative soltanto al progetto UE, se necessario)	10 000
	Totale parziale	3 051 680
	Imprevisti (3 % circa del costo del progetto)	93 320
	Totale	3 145 000

7. Importo di riferimento finanziario per coprire il costo totale del progetto

Il costo totale del progetto è 3 145 000 EUR.
